

I trattati internazionali quali strumenti di regolamentazione dell'utilizzo delle risorse naturali e di conservazione dell'ambiente

U. MEREU

ABSTRACT - *International treaties as tools to regulate the use of natural resources and to nature conservation* - Human development must take into account the limited natural resources, and compatibility of ecosystems. This is the key message of conservation. International treaties and conventions are a useful tool to conserve those resources for which national legislations are not enough. Up to date over 200 international treaties on environmental issues have been signed; the first one covered fisheries, protection of the antarctic, nuclear disarmament. At the Stockholm conference, 1972, for the first time nature conservation and the limit to developments were taken into account. After the Stockholm conference several international treaties have been signed, but the most important was certainly the Washington Convention (1973) - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). CITES regulates the international trade of any specimen of listed species with the aim to prevent their extinction. The aim is to maintain a sustainable use of the species, thus allowing trade and economic development but to levels that are not harmful to the survival of the species.

Key words: CITES economic development, CITES Appendices, International Conventions, specimen, Stockholm conference, sustainable use

PREMESSA

Negli ultimi trenta anni si è assistito ad un crescente interesse di tutta l'Umanità ai problemi ambientali. La vita della Terra e la sopravvivenza dei suoi abitanti sono infatti legate alla soluzione di un problema molto complesso: per sostenere il peso della crescita demografica e accrescere il benessere, gli uomini utilizzano le risorse naturali; ma se questo sfruttamento non viene regolato, la Terra progressivamente impoverisce, anche a causa di stili di vita che determinano il devastante fenomeno dell'inquinamento delle stesse risorse naturali. L'Umanità, nel desiderio di realizzare lo sviluppo economico e di godere delle ricchezze naturali, deve fare i conti con la reale disponibilità limitata delle risorse e con le effettive capacità degli ecosistemi; inoltre, deve tener conto dei bisogni delle generazioni future. È questo il messaggio della conservazione.

Due elementi salienti caratterizzano il nostro tempo. Il primo è rappresentato da una capacità creativa dell'Uomo pressoché illimitata, accompagnata, altresì, da una pari capacità di distruzione ed annientamento. Per soddisfare i propri bisogni l'Umanità ha sfruttato le risorse naturali senza pensare al futuro. Il prezzo di questo atteggiamento è ormai evidente: una lunga lista di pericoli e disastri quali l'inquinamento, l'erosione del terreno, la desertificazione, la

perdita di terreni agricoli, il disboscamento, la degradazione e la distruzione degli ecosistemi, l'estinzione delle specie e delle loro varietà. Questa situazione sottolinea la necessità della conservazione, per realizzare una gestione corretta dal punto di vista ecologico dei sistemi produttivi, garantendo nello stesso tempo la loro praticabilità e le loro possibilità di utilizzazione. Il secondo è rappresentato dall'interconnessione globale di ogni azione accompagnata da una corresponsabilità altrettanto globale. Ciò comporta la necessità di elaborare strategie globali sia per lo sviluppo, sia per la conservazione della natura e delle sue risorse.

La dimensione globale di tali problemi ha spinto la politica internazionale verso la ricerca di una soluzione che fosse ampia, ovvero che coinvolgesse il maggior numero possibile di Paesi. La ragione che ha indotto a intraprendere questa strada è presto detta. La politica, nell'affrontare un tema con caratteristiche sovranazionali, ha voluto ragionare prendendo a riferimento precedenti esperienze di intese comuni. In occasione di una guerra, per esempio, le diplomazie cercano di mettere le parti intorno ad un tavolo alla ricerca di un ragionevole compromesso. È così, per pura analogia, si è cercato di fare rispetto al tema dei problemi di conservazione dell'ambiente e

di sviluppo economico e demografico delle popolazioni della Terra: mettere le Nazioni intorno ad un tavolo alla ricerca di soluzioni, ovvero compromessi, fra le parti.

Forse l'azione più importante a livello internazionale consiste nell'elaborazione di norme internazionali sulla conservazione e nell'individuazione dei mezzi per garantirne l'applicazione. Efficaci accordi o convenzioni internazionali rappresentano un mezzo giuridicamente vincolante per garantire la conservazione di quelle risorse naturali per le quali la legislazione nazionale non è sufficiente. Dato che le convenzioni internazionali rappresentano un'autolimitazione della libertà di azione di uno Stato, spesso è difficile giungere alla conclusione di accordi realmente efficaci. A tal fine, convenzioni o trattati insufficientemente efficaci sono pericolosi e vanno evitati perché generano l'illusione che i problemi vengano realmente affrontati quando ciò non risponde a verità.

Ad oggi sono stati firmati oltre 200 trattati relativi all'ambiente: i primi accordi ambientali hanno prevalentemente interessato la pesca, la protezione dell'Antartico, il disarmo nucleare. Ma la prima importante conferenza che ha trattato temi relativi alla conservazione dell'ambiente e ai limiti dello sviluppo fu la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, svoltasi a Stoccolma nell'anno 1972. I risultati ottenuti a Stoccolma sono importanti perché costituiscono il primo esempio di ragionamento politico globale sui temi dello sviluppo umano. Fra i principali obiettivi raggiunti va segnalata la nascita dell'UNEP, ovvero il Programma delle Nazioni Unite sui problemi ambientali, nato con lo scopo di coordinare e promuovere le iniziative ONU relativamente alle questioni ambientali. Nel corso della conferenza fu, inoltre, adottata una dichiarazione nella quale si affermava che proteggere e migliorare l'ambiente è un dovere di tutta l'umanità, in quanto indispensabile alla vita di ogni essere umano. La Conferenza di Stoccolma si è assicurata un posto nella storia con l'adozione del primo Piano di azione globale per l'ambiente. Attraverso 109 raccomandazioni di iniziative nazionali ed internazionali contenenti oltre 150 diverse proposte, il Piano forniva una piattaforma di lavoro e un quadro politico comune per realizzare la prima generazione di azione ambientale. Dopo Stoccolma, una serie di trattati internazionali sulla questione ambientale sono stati firmati da gran parte dei Paesi mondiali, sottoscritti e quindi ratificati anche dall'Italia. Tra queste, riveste particolare importanza la "Convenzione di Washington (1973) sul commercio internazionale di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione - CITES" che mira a regolare, attraverso disposizioni e misure, il commercio internazionale di qualsiasi esemplare o prodotto derivato dalle specie tutelate, al fine di evitare l'estinzione delle stesse.

Tuttavia, il panorama della cooperazione ambientale internazionale si presenta oggi caratterizzato dalla contemporanea presenza di luci ed ombre: da una parte è stato compiuto un grande sforzo per avviare una cooperazione mondiale senza precedenti, dall'al-

tra le numerose iniziative intraprese non hanno tutte uguale valenza, molte di esse essendosi risolte in enunciazioni di buoni propositi o nella stesura di documenti rimasti senza un seguito concreto. Inoltre, l'eccessivo numero delle Convenzioni adottate nel settore ambientale rende complessa la gestione e difficile il coordinamento dei loro Organi. Ha quindi grande importanza migliorare il coordinamento, tuttora carente, non solo fra le diverse Agenzie specializzate dell'ONU, ma anche fra queste e gli organi di gestione delle diverse Convenzioni stipulate nel settore ambientale. Ma determinante nella realizzazione dello sviluppo sostenibile, cioè nella coniugazione dell'ambiente con lo sviluppo per la speranza di una migliore qualità della vita, presente e futura, sarà un salto culturale, una nuova coscienza, cioè un nuovo rapporto tra l'uomo e la natura.

IL TRATTATO INTERNAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI: LA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTER-NAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E FAUNA MINACCIATE DI ESTINZIONE - CITES

Per introdurre la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione, comunemente denominata in sigla CITES (acronimo derivante dalle iniziali della denominazione in lingua inglese della Convenzione - *Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora*), è utile riportare alcuni passi del preambolo al testo della stessa Convenzione:

"*Gli Stati contraenti, riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono, per la loro bellezza e per la loro varietà, un elemento insostituibile dei sistemi naturali della Terra, e per questo devono essere protette per le generazioni presenti e future, coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e flora selvatiche, ommissis;*

riconoscendo, inoltre, che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie di flora e di fauna selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale, convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo;"

Dal contenuto del suddetto preambolo, sono, infatti, immediatamente deducibili gli obiettivi che la CITES si prefigge: assicurare che l'utilizzo degli animali e delle piante selvatiche, a fini scientifici, ricreativi ed economici, sia compiuto in modo da non comprometterne la loro esistenza presente e futura. È il principio dell'uso sostenibile, cioè dell'uso corretto delle risorse naturali senza il loro irreversibile deterioramento, garantendo, allo stesso tempo, il mantenimento di attività, spesso preziose ed irrinunciabili, per l'economia e per la cultura dei popoli dei Paesi della Terra.

Questi obiettivi sono stati alla base del processo di studio ed analisi di una regolamentazione che i rap-

presentanti di ottanta Nazioni, tra cui l'Italia, avviano nel mese di febbraio dell'anno 1973, e che portò alla stesura del testo, approvato e firmato a Washington il 3 marzo 1973, con cui si stabilirono regole per il commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. Affinché tale testo fosse reso esecutivo, si dovette aspettare l'adesione di almeno dieci Paesi, che avvenne il 1° luglio 1975 con la ratifica dei seguenti Stati: Cile, Cipro, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Nigeria, Svezia, Svizzera, Tunisia, Uruguay ed USA. L'Italia ratificò la CITES nello stesso anno con la Legge 19 dicembre 1975, n. 874, anche se l'entrata in vigore nel nostro Paese tardò di oltre 4 anni.

Oggi, gli Stati che hanno aderito alla CITES sono 174. Il Governo elvetico svolge la funzione di depositario della Convenzione ed ospita a Ginevra il Segretariato Generale della Convenzione.

Le regole imposte dal Trattato internazionale

Il testo della CITES firmato a Washington nell'anno 1973 impone regole specifiche sul commercio internazionale di animali e piante. Tutti i Paesi che aderiscono alla Convenzione devono assicurare, con adeguate norme nazionali, che tali regole siano rispettate. L'adesione alla Convenzione è volontaria per ogni Stato e, quindi, potrebbe essere conveniente per taluni Paesi non ratificare la CITES in modo tale da non essere costretti a regolamentare il loro commercio. In realtà, non è così e a dimostrazione di questo assunto, c'è la grande adesione alla CITES di gran parte dei Paesi della Terra. Il motivo va ricercato nell'imposizione di alcune regole contenute nel Trattato: infatti, restare fuori dal cosiddetto "sistema CITES", limita notevolmente la possibilità di realizzare un commercio internazionale di animali e piante, nonché delle loro parti e prodotti derivati, e di conseguenza, il Paese che decide di non aderire alla Convenzione subisce un grave danno economico. È, pertanto, interesse di ogni Paese rispettare tali regole, in quanto garantisce agli stessi il mantenimento di uno sfruttamento commerciale delle loro risorse naturali, altrimenti gravemente limitato, benché l'adesione alla CITES comporti vincoli rigorosissimi a tale commercio. È necessario, tuttavia, premettere che ogni Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione alla CITES, può formulare riserve specifiche su talune specie, considerandole escluse da ogni limitazione del commercio o, comunque, con un minor grado di protezione.

Tale facoltà concessa dalla Convenzione fu utilizzata anche dal nostro Paese, nell'anno 1980, che sottopose al regime di riserva cinque specie animali di grande interesse commerciale (si trattava del *Caiman latirostris*, del *Crocodylus cataphractus*, del *Crocodylus niloticus*, del *Crocodylus porosus*, e della *Chelonia mydas*).

È, altresì, ammesso che un singolo Paese possa adottare regole più restrittive rispetto a quelle imposte dalla CITES e che, quindi, il commercio di talune specie, consentite dalla regolamentazione internazio-

nale, possa, invece, essere interdetto. Dopo queste prime importanti premesse, possiamo analizzare il compendio di misure previste dal testo della CITES. Innanzitutto, è importante richiamare quanto contenuto nell'art. I, in particolare riguardo alla definizione di "specimen". Non può, infatti, sfuggire la portata di tale definizione: le regole della CITES si applicano a "qualsiasi animale o pianta, vivo o morto", ma anche ad ogni parte o prodotto ottenuto da esso. È facile immaginare la complessità di applicazione derivante dalla suddetta definizione, in quanto le misure di restrizione o di regolamentazione previste dalla CITES si applicano anche ad oggetti di comune utilizzo commerciale e di difficile identificazione. Basti pensare ai cinturini per orologi realizzati con pelli di animali, oppure ad oggetti di gioielleria contenenti avori, conchiglie marine o coralli. L'elenco di tali prodotti o parti è vastissimo: con un pò di impegno, ognuno di noi può arricchirlo con ulteriori e tantissimi appropriati esempi. Restano, comunque, le difficoltà di tale imposizione, soprattutto per quello che riguarda l'attuazione dei controlli finalizzati ad assicurare il rispetto delle regole della CITES. Un'altro importante elemento caratterizzante della CITES è la distinzione dei gradi di protezione applicati alle diverse specie animali e vegetali minacciate di estinzione.

Le specie vengono, infatti, elencate in tre categorie: l'Appendice I, l'Appendice II e l'Appendice III. Alle specie elencate nell'Appendice I viene riservato il massimo grado di protezione mentre a quelle dell'Appendice III corrisponde il più basso. È ovvio che anche le relative regole imposte ad ogni categoria sono diversificate, prevedendo il divieto del commercio per le specie elencate nell'Appendice I e la regolamentazione del commercio per quelle dell'Appendice II, mentre il divieto del commercio per le specie dell'App. III è limitato solo ad un singolo Paese. È già stato annunciato che il divieto o, comunque in generale, la regolamentazione prevista dalla CITES si applica al commercio internazionale. Gli articoli III, IV e V del Trattato regolamentano, pertanto, solamente le esportazioni, le riesportazioni, le importazioni e le introduzioni dal mare degli esemplari appartenenti a specie incluse, rispettivamente, nelle Appendici I, II e III, intendendo per esemplare, secondo la sopra menzionata definizione, qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, nonché ogni sua parte e prodotto derivato.

I meccanismi autorizzativi sono abbastanza complessi. È opportuno, al riguardo, evidenziare che per le specie dell'Appendice I e, limitatamente alle provenienze dallo Stato che ha iscritto la specie, per le specie dell'Appendice III, è imposto il rilascio di un permesso di importazione dal Paese importatore, che è preliminare al rilascio del relativo permesso di esportazione o del certificato di riesportazione, in quest'ultimo caso solo se si tratta di un esemplare vivente dell'Appendice I.

Per le specie dell'Appendice II è, comunque, previsto che qualsiasi Autorità scientifica di uno Stato Parte deve monitorare i permessi di esportazione rilasciati

da altri Stati e la loro effettiva esportazione, al fine di poter, qualora ritenuto necessario, richiedere all'Autorità competente di limitare le esportazioni da taluni Paesi di esemplari appartenenti a specie per le quali esiste un reale problema di conservazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo VI, paragrafo 5, per ogni spedizione di esemplari tutelati dalla CITES deve essere sempre richiesto un permesso od un certificato e, quindi, con un solo permesso o certificato può essere effettuata una sola spedizione. Ogni permesso o certificato può avere una validità massima di sei mesi e può contenere una bollo di sicurezza, apposto dalla competente Autorità amministrativa, al fine di scoraggiare eventuali falsificazioni dei documenti. Infine, è possibile utilizzare su ogni esemplare animale o vegetale marche di identificazione (come anelli, microchip, etc.) con lo scopo di facilitarne l'identificazione.

Particolari disposizioni sono previste per il commercio con Paesi che non hanno aderito alla CITES. In tal caso, le importazioni di esemplari in uno Stato Parte della CITES da un Paese non Parte, così come le esportazioni o le riesportazioni verso tale Paese, possono essere accettate od effettuate solo in presenza di documenti, rilasciati dalle Autorità competenti, che comprendano le stesse informazioni richieste per qualsiasi movimento di esemplari tra Paesi aderenti alla CITES.

Il testo della Convenzione prevede anche delle esenzioni alla suddetta regolamentazione delle esportazioni, riesportazioni, importazioni ed introduzioni dal mare.

Si prevedono, infatti, esenzioni:

- per consentire il transito o trasbordo di esemplari, attraverso il territorio di un Paese, mentre questi restano sotto il controllo doganale;

- per esemplari che furono acquisiti anteriormente alla data in cui sono state applicate le disposizioni della CITES alla relativa specie.

A tale riguardo, è necessario precisare che, a differenza di quanto viene comunemente ritenuto, la deroga in questione può essere applicata solo nei casi in cui l'acquisizione "*Pre-CITES*" è valida sia per lo Stato esportatore sia per quello importatore, ossia quando entrambi i Paesi, esportatore ed importatore, hanno attuato la Convenzione dopo l'acquisizione del suddetto esemplare. In tal caso, lo Stato esportatore dovrà sempre rilasciare un certificato, in luogo del permesso, per attestare la circostanza "*Pre-CITES*";

- per gli articoli personali o di uso domestico, escludendo, però, gli articoli che furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di abituale residenza e vengono importati in tale Stato. Per le specie dell'Appendice II, la deroga in questione non si applica nel caso in cui tali articoli, importati nel Paese di abituale residenza, siano stati acquisiti dal proprietario in un Paese diverso da quello di abituale residenza e che risulti siano stati realizzati con parti di esemplari prelevati in natura nello stesso Paese, qualora quest'ultimo richieda la preventiva concessione di un permesso di esportazione di tali articoli;
- per esemplari nati ed allevati in cattività o riprodotti

artificialmente per fini commerciali. In tal caso, gli esemplari appartenenti a specie dell'Appendice I sono considerati esemplari appartenenti a specie dell'Appendice II e devono essere, pertanto, applicate le regole previste per le specie dell'Appendice II;

- per il prestito, la donazione o lo scambio non commerciale di materiale di piante viventi o da erbario, conservato, disseccato od inglobati in collezioni museali, tra istituzioni scientifiche che risultino, però, registrati da una Autorità amministrativa del loro Stato e che sia munito di apposita etichetta stabilita dalla competente Autorità amministrativa;

- per consentire il movimento, senza permessi o certificati, tra i diversi Paesi di esemplari appartenenti a giardini zoologici, circhi, collezioni o mostre zoologiche o botaniche ambulanti. Tale deroga, la cui applicazione è facoltativa per ogni Stato Parte, è prevista solo nel caso in cui siano dichiarate le caratteristiche complete di tali esemplari alla Autorità amministrativa competente, siano esemplari acquisiti in regime "*Pre-CITES*" o nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente ed il trasporto sia curato in modo tale da limitare il rischio di ferite, malattie e maltrattamenti. La CITES prevede taluni obblighi per gli Stati Parte. In primo luogo, i Paesi devono adottare appropriate misure per proibire il commercio di qualunque esemplare che sia stato realizzato violando le disposizioni della Convenzione. In particolare, devono essere inserite, nel proprio ordinamento legislativo, un adeguato sistema sanzionatorio per ogni violazione delle regole imposte dalla Convenzione, prevedendo la confisca od il rinvio allo Stato esportatore dei relativi esemplari. A tale riguardo, la confisca di qualsiasi esemplare vivente deve poter essere affidato all'Autorità competente del Paese che ha emanato il provvedimento di confisca, la quale potrà rinviare l'esemplare allo Stato di origine, previa consultazione del medesimo, oppure potrà affidarlo ad un Centro di osservazione e di salvaguardia. Tale Centro, secondo l'art. VIII, par. 5, del testo della CITES, è un'istituzione designata dalla competente Autorità amministrativa che deve provvedere alla cura e al mantenimento di qualsiasi esemplare vivente, in particolare di quelli confiscati. Ogni Paese deve, inoltre, preparare, ogni anno un rapporto comprendente tutti i dati dei permessi e certificati rilasciati in conformità alla CITES, ed ogni due anni una relazione sulle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate in attuazione della Convenzione. Tali rapporti e relazioni devono essere trasmessi alla Segreteria Generale della Convenzione. Infine, ogni Paese Parte deve designare una o più Autorità amministrative, che provvedono al rilascio dei prescritti permessi e certificati, ed una o più Autorità scientifiche.

L'aggiornamento periodico delle Appendici

Il testo della CITES prevede anche le modalità per modificare gli elenchi delle specie incluse nelle Appendici. L'articolo XI prevede, infatti, la convocazione, almeno una volta ogni due anni, di una

Conferenza degli Stati Parte, durante la quale i Paesi possono esaminare lo stato di applicazione della Convenzione ed adottare emendamenti alle Appendici I e II (l'Appendice III è modificabile in qualsiasi momento su richiesta di un Paese) e, qualora necessario, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della CITES. È previsto che, su richiesta di un terzo degli Stati Parte, possa essere convocata in qualsiasi periodo una riunione straordinaria della Conferenza.

Dal 1977 al 2007 sono state effettuate quattordici Conferenze delle Parti, ciascuna organizzata da un singolo Paese, ad eccezione della Conferenza tenutasi a Nairobi nell'anno 2000 che è stata organizzata dall'UNEP (Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite), per l'assenza di candidatura di un Paese. Durante le quattordici Conferenze sono state adottate diverse raccomandazioni, decisioni e risoluzioni con cui è stato possibile migliorare l'applicazione della CITES a livello internazionale. Inoltre, sono state apportate modifiche agli elenchi delle Appendici, includendo nuove specie animali e vegetali per le quali era necessaria l'adozione di misure di regolamentazione del commercio per non compromettere la loro sopravvivenza. Al pari del testo della Convenzione, le modifiche apportate agli elenchi delle Appendici, e le risoluzioni adottate dalla Conferenza, devono essere recepite da ogni Stato Parte mediante l'emanazione di appositi provvedimenti legislativi.

RIASSUNTO - L'Umanità, nel desiderio di realizzare lo sviluppo economico e di godere delle ricchezze naturali,

deve fare i conti con la reale disponibilità limitata delle risorse e con le effettive capacità degli ecosistemi; inoltre, deve tener conto dei bisogni delle generazioni future. È questo il messaggio della conservazione.

Efficaci accordi o convenzioni internazionali rappresentano un mezzo giuridicamente vincolante per garantire la conservazione di quelle risorse naturali per le quali la legislazione nazionale non è sufficiente.

Ad oggi sono stati firmati oltre 200 trattati relativi all'ambiente: i primi accordi ambientali hanno prevalentemente interessato la pesca, la protezione dell'Antartico, il disarmo nucleare. Ma la prima conferenza che ha trattato temi relativi alla conservazione dell'ambiente e ai limiti dello sviluppo fu la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, svoltasi a Stoccolma nel 1972. Dopo Stoccolma, una serie di trattati internazionali sulla questione ambientale sono stati firmati da gran parte dei Paesi mondiali, sottoscritti e quindi ratificati anche dall'Italia. Tra queste, riveste particolare importanza la "Convenzione di Washington (1973) sul commercio internazionale di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione - CITES" che mira a regolare il commercio internazionale di qualsiasi esemplare o prodotto derivato dalle specie tutelate, al fine di evitare l'estinzione delle stesse. La CITES si prefigge di assicurare che l'utilizzo degli animali e delle piante selvatiche, a fini scientifici, ricreativi ed economici, sia compiuto in modo da non comprometterne la loro esistenza presente e futura. È il principio dell'uso sostenibile, cioè dell'uso corretto delle risorse naturali senza il loro irreversibile detrimento, garantendo, allo stesso tempo, il mantenimento di attività, spesso preziose ed irrinunciabili, per l'economia e per la cultura dei popoli dei Paesi della Terra. È interesse di ogni Paese rispettare tali regole, in quanto garantisce agli stessi il mantenimento di uno sfruttamento commerciale delle loro risorse naturali, altrimenti gravemente limitato, benché l'adesione alla CITES comporti vincoli rigorosissimi a tale commercio.

AUTORE

Ugo Mereu (u.mereu@tin.it), Presidente della Commissione Scientifica italiana per l'attuazione della CITES, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Capitan Bavastro 174, I-00154 Roma